

Regolamento

per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Telematica San Raffaele



Art. 1

Istituzione dei dottorati di ricerca

- 1. Presso l'Università degli Studi di Roma Telematica San Raffaele possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca. Essi costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
- 2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a 2. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori.
- 3. L'istituzione di un Corso di Dottorato è istituita dal CDA, previa delibera del CTO, con atto motivato , su proposta di una Facoltà o Dipartimento.. L'istituzione è adottata con Decreto Rettorale, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati dalla normativa vigente, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione. Il provvedimento istitutivo è attuabile a partire dal successivo anno accademico. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta dovrà specificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità di un congruo numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione e di accordi nazionali ed internazionali, l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero di dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi per l'accesso e la frequenza, il numero di borse di studio, il centro di spesa presso il quale corso avrà la sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
- 4. Le indicazioni di cui sopra si intendono confermate negli anni successivi a quello di istituzione, salvo diversa indicazione del Collegio dei docenti. Le eventuali conseguenti modifiche sono emanate con decreto rettorale.

Art. 2

Obiettivi Formativi e programma di studi

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza di corsi avanzati e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti dello specifico corso di dottorato.

Art. 3

Organi dei corsi di dottorato di ricerca

1. Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il Collegio dei docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.



- 2. Il Collegio dei docenti è composto da almeno dieci docenti di ruolo o fuori ruolo (o equiparati) designati dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a scadenza quadriennale, il proprio Coordinatore tra i docenti componenti il collegio medesimo. Il collegio dei docenti può eleggere come coordinatore un docente facente parte del collegio stesso e appartenente ad altro Ateneo in presenza di una convenzione che preveda l'erogazione di borse di studio in misura paritaria da parte dei due Atenei e il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese. Il Collegio dei docenti può attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni.
- 3. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso, ne sovraintende il funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni. Il Coordinatore attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese. Il Coordinatore redige la relazione particolareggiata sullo stato del corso di cui all'art.13.
- 4. Il Rappresentante degli iscritti viene eletto annualmente fra tutti gli iscritti al corso e partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio del centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
- 5. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 2, ai docenti di ruolo e fuori ruolo sono equiparati i docenti collocati a riposo, se titolari di un contratto di insegnamento con l'Ateneo.

5bis Il Collegio dei docenti delibera, in particolare, alla fine di ogni anno di corso l'ammissione degli iscritti all'anno di corso successivo o all'esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.

Art. 4

Durata dei corsi

1. La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici né superiore a quattro anni accademici, per i dottorandi a tempo pieno, e a cinque anni accademici per i dottorandi a tempo parziale. I dottorandi che non concludano nei termini predetti il loro corso di dottorato presentando al Collegio la tesi finale, qualora non siano stati autorizzati a prolungare, per non più di un anno, il corso medesimo, sono considerati decaduti dal corso ed esclusi tramite decreto rettorale.

Art. 5

Modalità di ammissione ai corsi

1. Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso della laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento o che conseguano entro la



data della prima prova dell'esame di ammissione la laurea o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente dalla commissione per l'esame di ammissione. I candidati stranieri, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare, contestualmente alla domanda d'esame, la documentazione necessaria alla valutazione della equipollenza della laurea (certificato di laurea con gli esami sostenuti e la valutazione tradotto in lingua italiana o inglese). Ai soli effetti dell'ammissione al corso la valutazione di equipollenza è effettuata dalla Commissione esaminatrice. I candidati stranieri ammessi ai corsi di dottorato devono essere in regola con la legislazione in materia di soggiorno degli stranieri.

- 2. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base dei titoli presentati anche in forma elettronica e/o di una o più prove pubblicizzate sul bando di concorso, a giudizio insindacabile di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due membri scelti tra i professori appartenenti al Collegio dei docenti. Il Rettore provvede, altresì, alla nomina di due supplenti. Al termine delle procedure di ammissione la commissione compila una graduatoria generale di merito che viene affissa fuori dalla sede d'esame e pubblicata sul sito telematico di Ateneo con accesso limitato ai concorrenti.
- 3. In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentrano gli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.
- 4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
- 5. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.

Art. 6

Modalità di conferimento del titolo

- 1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che può essere ripetuto una sola volta. L'Università, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. L'Università assicura inoltre la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università provvede al deposito di copia della tesi di dottorato presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
- 2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore su proposta della Commissione di cui al comma 4.
- 3. La tesi di dottorato può essere redatta, previa autorizzazione del collegio dei docenti, anche in lingua straniera.
- 4. La valutazione della tesi di dottorato è demandata ad una commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio dei docenti. Tale Commissione è composta da tre docenti universitari italiani e/o stranieri di cui non più di uno sia componente del Collegio dei docenti e può essere



integrata da ricercatori di enti di ricerca italiani e/o stranieri. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.

- 5. Salvo proroghe accordate dal Rettore, l'esame finale si dovrà svolgere, pena la decadenza, entro il mese di giugno successivo alla conclusione dell'ultimo anno accademico utile ai sensi del precedente art. 4. I dottorandi che non sostengano l'esame entro tale termine possono presentare alla Segreteria della Scuola di Dottorato la domanda di proroga ai sensi del precdente art. 4. In caso di mancata presentazione o di reiezione di tale domanda, sono considerati decaduti.
- 6. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Deroghe a tale disciplina possono essere concesse, su motivata istanza degli interessati, da una Commissione costituita dal Presidente della Scuola di Dottorato e dai due Coordinatori di Sezione del Comitato esecutivo della Scuola.
- 6 bis Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 7

Risorse finanziarie

- 1.Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite, oltre che dai fondi di funzionamento erogati dall'Ateneo da contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria .
- 2. Il Collegio dei docenti, annualmente, può definire l'ammontare del contributo per l'accesso la frequenza e può disporre l'esonero (totale o parziale) dai contributi per l'accesso e la frequenza e può attivare borse di studio, anche in variazione di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del corso di dottorato.
- 3. Le borse di studio finanziate dall'Ateneo e dal Ministero e assegnate al corso di dottorato ma non attivate per il ciclo di riferimento per rinuncia dei dottorandi assegnatari o per mancanza dei di candidati idonei possono essere riutilizzate nel medesimo dottorato su richiesta del Coordinatore. Tale disciplina si applica anche alle borse resesi disponibili per rinunzia sopravvenuta o per esclusione del titolare del dottorato. Gli importi corrispondenti sono utilizzabili, anche in modo frazionato, in favore di dottorandi non titolari di borsa, anche per il finanziamento di missioni o di periodi di ricerca o formazione all'estero.

Art. 8

Contributo per l'accesso e la frequenza



- 1.Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilita` civile contro terzi fissato annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo.
- 2. Tutti gli iscritti non vincitori di borsa di studio dovranno versare un contributo annuo di 300 Euro
- 3. L'esonero (totale o parziale) dal contributo per l'accesso e la frequenza può essere annualmente disposto dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare, l'esonero parziale del contributo per l'accesso e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il corso a tempo parziale.

Art. 9

Borse di studio

- 1. Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato annualmente dal Coordinatore e pari o superiore, in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti, sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del merito e in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
- 2. Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per l'esame di ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili in anni successivi al primo, l'assegnazione è fatta dal Collegio dei docenti.
- 3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere oltre che a totale o parziale carico dell'Ateneo, anche a carico totale o parziale di enti esterni sulla base di convenzioni. In tale ultimo secondo caso il cofinanziamento della borsa di studio ammonta al 50% del totale.
- 4. L'importo delle borse di studio può, per i dottorandi che si recano all'estero può essere aumentato per un periodo non superiore a diciotto mesi fino ad un massimo del 50% della borsa di studio.
- 5. I titolati di borse di studio e gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate. Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione al CTO, può disporre l'esclusione dal corso con l'eventuale decadenza della borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
- 6. Il collegio docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, ove consideri insufficienti i risultati conseguiti o quando non risultino soddisfatte le condizioni fissate per il passaggio all'anno successivo. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore ad un anno per maternità e servizio militare e non superiore a due anni per grave e documentata malattia ovvero per la frequenza di scuole di specializzazione. I dottorandi hanno altresì il diritto di

REG.IST.DOTT.RIC. rev.0 del 2 marzo 2012



sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a 12 mesi in presenza di un rapporto di lavoro in prova.

6bis. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono disposte, previa contestazione dell'addebito all'interessato e dopo aver acquisito sue eventuali osservazioni.

- 7. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce possono essere coperti, dal Collegio dei Docenti, attingendo dalla graduatoria di merito del concorso.
- 8. I titolari di borse di studio fermi restando i loro doveri possono svolgere altre attività retribuite giudicate compatibili dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo di Euro 13.000,00. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio (limitatamente ai ratei successivi al momento in cui il superamento stesso si sia determinato) e l'applicazione, agli interessati, della tassa prevista per i dottorandi senza borsa.
- 9. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
- 10. Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera

Art. 10

Attività di supporto alla didattica

I dottorandi possono effettuare didattica limitata previa approvazione del Collegio dei docenti.

Art. 11

Incompatibilità

- 1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri per un periodo non superiore a 18 mesi. Tale limite non si applica in presenza di accordi internazionali.
- 2. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena l'esclusione dal corso, con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università o istituto di ricerca italiano o straniero.

Art. 12

Valutazione



1. Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio ed al funzionamento dei corsi di dottorato, facendo riferimento alla valutazione comparativa dei corsi effettuata dal CTO e dal Nucleo di Valutazione Interna dell'Ateneo che propongono l'attribuzione dei finanziamenti.

Art. 13

Abbreviazioni di corso

1.Il collegio dei docenti può abbreviare, al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente dal collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno annuale.

Roma, 05/03/2010

IL RETTORE

(Prof. Giuseppe Rotilio)